

STATUTO
CONSORZIO DI TUTELA
DEL MIELE DELLA LUNIGIANA DOP
(a seguito osservazioni Ministero delle Politiche Agricole)
Marzo 2010

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dalle norme nazionali è costituito un consorzio volontario, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, che assume la denominazione "Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana" (d'ora in poi "Consorzio")

Art.2

La durata del Consorzio è fissata in dieci anni, rinnovabili.

Il Consorzio ha sede legale in Fivizzano presso gli uffici della Comunità Montana, piazza De Gasperi n.17. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.3

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Miele della Lunigiana":

- Promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazione, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della DOP "Miele della Lunigiana";
- definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "Miele della Lunigiana" anche attraverso l'informazione del consumatore;
- avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP "Miele della Lunigiana";
- promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all' art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. modifiche;

- costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile (qualora adottato);

- Conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

- Tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Miele della Lunigiana", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della DOP "Miele della Lunigiana", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

- Estendere in Italia ed all'estero la conoscenza la diffusione della DOP "Miele della Lunigiana", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

- Opera la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

- Collabora nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela della DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza.

- Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie. Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contri-

biscano all'affermazione della DOP "Miele della Lunigiana";

- Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
- Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;
- Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della DOP "Miele della Lunigiana" o ad accrescere la rinomanza e la conoscenza;
- intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

TITOLO II DEGLI ASSOCIATI

Art.4

Il Consorzio è aperto agli apicoltori, alle imprese di lavorazione e ai confezionatori che sono impegnati in attività di promozione, valorizzazione, vigilanza e tutela della DOP "Miele della Lunigiana"

Sono ammessi a far parte del Consorzio :

a) gli apicoltori, ossia, le persone fisiche, giuridiche e gli enti che a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, affitto, comodato, compartecipazione, etc.) conducono allevamenti apistici rispondenti ai requisiti previsti nel disciplinare.

Qualora le arnie risultino congiuntamente condotte da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda d'ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza della impresa in seno al Consorzio.

Gli affittuari, i compartecipanti, i comodatari, gli usufruttuari e gli utenti ammessi a far parte del Consorzio decadono dalla loro qualità di soci alla scadenza del contratto di affitto, di compartecipazione, di comodato ovvero al consolidamento dell'usufrutto ovvero al termine del relativo rapporto.

Il proprietario del bene affittato o concesso in comodato, in compartecipazione, in uso o in usufrutto, ove già iscritto al Consorzio, durante il periodo di validità del contratto non potrà esercitare il diritto di voto e riacquisterà, al termine del relativo rapporto la qualità di socio senza pagare alcuna tassa di ammissione.

Gli apicoltori iscritti al Consorzio devono essere immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato.

b) Le imprese di lavorazione, purché abbiano i loro sta-

bilimenti ubicati nel territorio e purché abbiano quale attività l'estrazione e la lavorazione del miele destinato alla produzione della DOP "Miele della Lunigiana" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato.

c) I confezionatori, sempreché abbiano i loro stabilimenti in proprietà, in affitto o ad altro valido titolo entro i confini del territorio e purché abbiano quale attività l'invasettamento del miele destinato alla produzione della DOP "Miele della Lunigiana" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, i relativi eventuali oneri a carico del presentatore della domanda.

Per la migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione nonché in ogni altro caso di variazione del rapporto sociale, la struttura operativa consortile dovrà in ogni caso sottoporre al Consiglio di Amministrazione, una analitica relazione.

Possono chiedere di partecipare al Consorzio tutti i soggetti immessi nella filiera della DOP. "Miele della Lunigiana, e sottoposti al sistema di controllo dell'organismo all'uopo autorizzato.

La qualifica di socio e la connessa quota consortile sono intrasmissibili per atto tra vivi, sono invece trasmissibili per successione mortis causa.

La quota consortile non è rivalutabile.

Art. 5

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso e di partecipazione al patrimonio immateriale accumulato dal Consorzio Miele della Lunigiana DOP, denominata tassa di ammissione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza e intestazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche :

- a) nel caso di fusione societaria - sia per incorporazione che mediante costituzione di nuova società - qualora tutte le società partecipanti alla fusione siano già socie del Consorzio ; nell'ipotesi, invece, in cui una o più delle società partecipanti alla fusione, pur possedendo i requisiti per essere individualmente ammesse a far parte del Consorzio, non ne facciano parte, la società incorporante o la società risultante dalla fusione dovranno integrare la tassa di ammissione in misura corrispondente all'attività svolta nell'ultimo esercizio dalla società non socia,
- b) nel caso di scissione di una società socia, relativamente a quella/e società risultante/i dalla scissione in capo alla/e quale/i sia continuata l'attività oggetto della originaria iscrizione al Consorzio della società scissa ;
- c) nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, di azienda socia tra coniugi ovvero tra parenti entro il 3° e affini entro il 2° grado.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi di azienda socia, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto, ma con riduzione del 50% della tassa di ammissione.

Art. 6

Al Consorzio deve essere corrisposto un contributo annuale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibererà l'entità del contributo che dovrà essere corrisposto dai soci del Consorzio e, relativamente alle funzioni derivanti dalle attività attribuite al Consorzio di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999 n. 526 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del DM n. 410 del 12 settembre 2000 ripartiti per ciascuna categoria della filiera del miele:

- apicoltori;
- imprese di lavorazione;
- confezionatori

in base alle percentuali di rappresentanza fissate per le categorie medesime dal D.M. 4 maggio 2005 n. 62132 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni socio dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto dell'anno solare

precedente controllata e/o certificata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata DOP.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare contributi straordinari annuali qualora fenomeni climatici comportino gravi crisi produttive di miele DOP.

Art. 7

I soci non Amministratori hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, una azione di responsabilità contro gli Amministratori.

I soci non Amministratori che intendono procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione, devono farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro del Consorzio, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il Consorzio.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.
2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da una persona fisica.

Art.9

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento ed acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio ne è venuto a conoscenza, salvo gli obblighi pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

b) non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

e) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere al Consorzio;

f) ponga in essere azioni ed omissioni di tipo ostruzionistico od ostacolanti alla concreta attuazione del principio di collaborazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 12

I soci sono tenuti a rimettere al Consorzio le denunce della consistenza degli apiari destinati alle produzioni di miele DOP ed eventuali variazioni.

Tutti i soci sono tenuti ad effettuare, con le modali-

tà stabilite dal CDA e/o dai regolamenti specifici, le denunce sia riguardo alla consistenza degli impianti apistici, sia riguardo alle produzioni di miele DOP.

Art. 13

Il Socio è obbligato a non assumere in alcun caso e sotto qualsiasi forma comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e dei suoi associati in quanto tali o comunque suscettibili di ledere gli interessi generali ed il prestigio della Denominazione "Miele della Lunigiana" DOP. Resta salva per il socio ogni azione legale individuale a salvaguardia dei suoi diritti.

Con l'accettazione dello Statuto e l'ammissione a socio, il socio stesso delega incondizionatamente a tutelare legalmente detti interessi.

Art. 14

I Soci devono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre modalità di vigilanza volute dallo Statuto Consortile, dai Regolamenti e dalla Legge.

Art. 15

Il Socio che si renda inadempiente agli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare di Produzione e del Regolamento del Consorzio, incorre nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.297 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 16

I Soci morosi nel pagamento della tassa e dei contributi consortili, i quali, decorsi 3 mesi dalla seconda diffida a mettersi in regola con il pagamento, da notificarsi a mezzo di raccomandata a.r., non abbiano aderito all'invito, saranno automaticamente esclusi dal Consorzio, salvo ogni altro diritto del Consorzio stesso. In ogni caso, il ritardo dei pagamenti dei contributi consortili determina l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

TITOLO III DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 17

Sono organi del Consorzio :

1. l' Organo Assembleare
2. il Consiglio di Amministrazione

3. il Presidente

4. il Collegio Sindacale

Nella filiera della DOP "Miele della Lunigiana" in coerenza con il D.M. 4.5.2005 n. 62132, all'interno degli organi sociali, la percentuale di rappresentanza delle diverse categorie interessate è così distribuita:

- Apicoltori 66%
- Imprese di lavorazione 17%
- Confezionatori 17%

Art. 18

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale purchè in Italia. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti i Soci. Essa è convocata dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci a mezzo di lettera prioritaria e dovrà contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione del giorno della eventuale seconda convocazione. Dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione a quello dell'adunanza devono intercorrere non meno di quindici giorni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura sociale per la deliberazione sul bilancio; inoltre l'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputerà necessario nonché quando ne facciano domanda scritta almeno il 10% dei Soci. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fatta entro il termine di un mese dal ricevimento della domanda.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea ed in caso di votazione sceglierà due dei Soci presenti che eserciteranno le funzioni di scrutatori.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, tutti i Soci, sempre a condizione che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti al Consorzio.

All'Assemblea partecipa il consorziato anche a mezzo del rappresentante legale o di mandatari, tramite delega scritta.

Il limite delle deleghe ammesse per socio è pari a due. Ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato determinato per classi, rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllato dall'organismo di controllo per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

Fascia apicoltori

1° da 0 Kg a 100 Kg Voti per classi 1

2° da 101 Kg a 500 Kg Voti per classi 2

3° da 501 Kg a 2000 Kg Voti per classi 3

4° da 2001 Kg a 5000 Kg Voti per classi 4

5° da 5001 Kg a 10000 Kg Voti per classi 5

6° da 10001 Kg a 20000 Kg Voti per classi 6

7° da 20001 Kg a 40000 Kg Voti per classi 7

8° da 40001 Kg ogni 10000 Kg un voto in più

Fascia imprese di lavorazione

1° da 1 Kg a 1000 Kg Voti per classi 1

2° da 1001 Kg a 3000 Kg Voti per classi 2

3° da 3001 Kg a 10000 Kg Voti per classi 3

4° da 10001 Kg a 20000 Kg Voti per classi 4

5° da 20001 Kg a 40000 Kg Voti per classi 5

6° da 40001 Kg a 60000 Kg Voti per classi 6

7° da 60001 Kg a 80000 Kg Voti per classi 7

8° da 80001 Kg ogni 10000 Kg un voto in più

Fascia confezionatori

1° da 1 Kg a 1000 Kg Voti per classi 1

2° da 1001 Kg a 3000 Kg Voti per classi 2

3° da 3001 Kg a 10000 Kg Voti per classi 3

4° da 10001 Kg a 20000 Kg Voti per classi 4

5° da 20001 Kg a 40000 Kg Voti per classi 5

6° da 40001 Kg a 60000 Kg Voti per classi 6

7° da 60001 Kg a 80000 Kg Voti per classi 7

8° da 80001 Kg ogni 10000 Kg un voto in più

Art. 20

L'Assemblea Ordinaria

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;

b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto;

c) nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente;

d) determina il compenso dei componenti del Collegio

Sindacale, sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza predeterminazione di limiti o criteri;

e) delibera la scelta dell'organismo di controllo;

f) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione. Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza o la rappresentanza per delega, di un numero sufficiente di Soci, rappresentanti almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale e che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili dalla categoria dei "produttori ed utilizzatori".

Nel caso di seconda convocazione, L'Assemblea è valida con la presenza, o rappresentanza per delega, di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in totale.

Le relative deliberazioni sono prese, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.

Art. 21

L'Assemblea Straordinaria

a) delibera le modifiche al presente Statuto, da proporre per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) delibera sulle proposte di modifica al disciplinare da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione;

c) delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge;

d) svolge ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri Organi e sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza o la rappresentanza per delega, di un numero sufficiente di Soci rappresentanti almeno il 66% dei voti assembleari esprimibili in totale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno dei due terzi dei voti esprimibili in totale.

Art. 22

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri eletti fra i Soci e/o fra i loro legali rappresentanti o loro delegati,

dall'Assemblea Ordinaria; comunque dovranno essere rappresentate, se presenti, tutte le categorie nelle proporzioni volute dalla legge e cioè :

- apicoltori, 66%
- imprese di lavorazione, 17%
- confezionatori, 17%

Qualora non venissero eletti Consiglieri delle categorie dei confezionatori e delle imprese di lavorazione, il Consiglio di Amministrazione neo eletto provvederà alla cooptazione di altri Soci ai sensi dell'art.2386 c.c. fino al numero richiesto.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora, nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli utilizzando la lista dei non eletti, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, nonché un Segretario il quale potrà peraltro essere scelto anche all'infuori dei componenti del Consiglio, ed in tal caso non avrà diritto al voto.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di assegnare al Segretario, anche se fa parte del Consiglio medesimo, una indennità attribuendogli determinati compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e l'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe occasionali ad uno o più dei suoi componenti, fermo restando quanto stabilito dagli art. 2381 e 2389 del Codice Civile. Per affiancare ed assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di notevole importanza, il Consiglio di Amministrazione potrà costituire Commissioni speciali le quali non verranno retribuite ma opereranno volontariamente ; queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesso e non Soci, in ragione della loro particolare competenza e preparazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente e di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito Libro dei Verbali ; ogni

verbale, una volta letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, i quali congiuntamente ne certificheranno gli estratti.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sarà considerato dimissionario dal mandato di Consigliere.

Art. 23

I seggi spettano alle tre categorie previste dal precedente art. 18 nella proporzione prevista dalle disposizioni di legge.

Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato porti la firma di almeno un Socio della categoria stessa, non candidato e che non abbia presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I nominativi compresi nelle liste di ciascuna categoria saranno riportati dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste e di elencazione delle liste medesime, in una scheda di voto separata per ogni categoria.

A ciascun Socio presente all'Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto.

I Soci potranno votare, nell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, solo per i candidati della categoria di appartenenza, esprimendo sulla scheda di voto un numero di preferenze non superiore alla metà più uno del numero dei seggi spettanti alla categoria medesima, (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto).

Sono nulle le schede con un numero di preferenze maggiore.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Art. 24

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di am-

ministrazione sia ordinaria che straordinaria, senza restrizione alcuna, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio annuale e della relativa relazione da presentare all'Assemblea, come disposto dagli art. 2423 e segg. del Codice Civile.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio inoltre :

1. elegge , con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica , nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, un Vicepresidente e un Segretario, il quale potrà essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio, ed in tal caso non avrà diritto di voto. Il presidente dovrà essere eletto con la maggioranza dei voti dei Consiglieri in carica.

2. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo ; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 del Codice Civile ;

3. redige il bilancio preventivo che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo all'anno antecedente a quello a cui fa riferimento il preventivo.

4. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto ;

5. fissa la tassa di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile ;

- fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall' art. 6 .

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera prioritaria, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi d'urgenza, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o e-mail, spediti almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Salvo quanto previsto al punto 1 del 2° comma del precedente art. 24 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art.26

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio di Amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse del Consorzio. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto è disposto dal successivo articolo.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee consortili ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni al Vicepresidente su conforme autorizzazione del Consiglio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, un Presidente Onorario del Consorzio.

Il Presidente Onorario potrà essere invitato alle assemblee consortili ; il Presidente Onorario potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le sue funzioni potranno essere esclusivamente di carattere consultivo.

Art.27

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti, iscritti al Registro dei revisori di cui al D. Lgs. N. 88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Art. 28

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Massa. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà

inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO

Art. 29

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli artt.2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventive per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva di cui all'art. 29.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed impreveduto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto mediante incremento del "Fondo consortile".

Art. 31

Il Fondo Consortile è costituito :

a) dal contributo specifico deliberato dall'Assemblea

su proposta del Consiglio ;

b) dalla tassa di ammissione versata una tantum ;

c) dai contributi in c/capitale versati al Consorzio

d) dagli avanzi di esercizio se appositamente destinati dall'Assemblea.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2615 Codice Civile).

Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 32

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato. La quota del consorziato insolvente – salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti – graverà, in parti uguali, sugli altri consorziati.

TITOLO V DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Questi è alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria gestione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

TITOLO VI SCIoglimento

Art. 34

Qualora, per qualsiasi causa, si addivenga allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere, ove applicabili, secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. C.C.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associa-

zione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità. L'Ente cui sarà devoluto il patrimonio netto del Consorzio, sarà indicato dall'Assemblea che dovrà essere convocata dal liquidatore per l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione, sentito l'organo di controllo di all'art. 3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

I libri obbligatori che il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge, sono i seguenti:

1. il libro dei soci
2. il libro delle Assemblee
3. il libro del Consiglio di Amministrazione
4. il libro del Collegio Sindacale

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.